



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2013

REGOLAMENTO

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(art. 28, commi 15° e 16° , del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - art. 26, della L.R. 20 gennaio 2000, n. 1 - D. Lgs. Del 26 marzo 2010, n. 59 - Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012)

Sindaco: Avv. Martino Melchionda

Assessore alle Attività Produttive: Francesco Bello

Settore Sportello Unico Attività Produttive – AA.PP. – P.I.P.: Responsabile Francesco Mandia

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 – Individuazione delle aree
- Art. 5 – Compiti degli uffici comunali. Modalità di esercizio della vigilanza
- Art. 6 – Esercizio dell'attività
- Art. 7 – Spostamento dei mercati e fiere e modalità di riassegnazione



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

Art. 8 – Delega

Art. 9 – Durata delle concessioni

Art. 10 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Art. 11 – Norme generali dello svolgimento dell'attività di commercio

Art. 12 – Normativa igienico sanitaria

Art. 13 - Vendita a mezzo veicoli

Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area

Art. 15 – Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi

TITOLO II - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 16 – Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati

Art. 17 – Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato

Art. 18 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 19 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Art. 20 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

CAPO II

DEFINIZIONE INDIRIZZI ED ATTIVITA' DEI MERCATI E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO ESISTENTI

Art. 21- Mercato settimanale del sabato

Art. 22 – Mercati straordinari

Art. 23 – Mercati quotidiani e settimanali

Art. 24 – Orario

Art. 25 – Posteggi fuori mercato situati nei pressi del cimitero comunale



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

Art. 26 – Altri posteggi fuori mercato

Art. 27 – Limitazioni merceologiche alle autorizzazioni commerciali

TITOLO III – FIERE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 28 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

CAPO II – FIERE PROMOZIONALI – FIERE MERCATO

Art. 29 – Fiere promozionali

Art. 30 – Fiera-mercato dell'usato

Art. 31 – Fiera del Natale

Art. 32 – Mercato Contadino a Km 0

Art. 33 – Attività e manifestazioni non previste

TITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 34 – Modalità di svolgimento del commercio itinerante

Art. 35 – Zone vietate

Art. 36 – Determinazione degli orari

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Art. 38 – Validità delle presenze

Art. 39 – Attività stagionali

Art. 40 – Vendita su aree pubbliche – Titolari esercizi per il commercio al dettaglio

Art. 40 bis – Occupazioni abusive

Art. 41 – Sanzioni

Art. 42 – Modifiche al Regolamento

Art. 43 – Abrogazione precedenti disposizioni



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

MERCATI:

- A) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO MATTINA – Via delle Olimpiadi
- B) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO MATTINA – Piazza 25 Aprile
- C) MERCATO QUOTIDIANO ALIMENTARE dal lunedì al venerdì –Piazza 25 Aprile

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 -

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

- Art. 2 -

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - A) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - B) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico.
 - C) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
 - D) per posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- E) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadenti in un' area mercatale e soggetto al rilascio della concessione.
- F) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- G) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, indetta al fine di promuovere specifiche aree urbane, centri o aree rurali nonché attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori organizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e vi possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.
- H) per mercati e fiere ordinarie, i mercati e le fiere per le quali non sono previste limitazioni merceologiche.
- I) per autorizzazione all'esercizio per il commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- J) per presenze in un mercato, il numero delle volte che un operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia non viene comunque considerato presente sul mercato.
- K) per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.
- L) per miglioria, la possibilità per un operatore assegnatario di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.
- M) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio previa approvazione dei competenti uffici comunali.
- N) per posteggio riservato, il posteggio riservato ai produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- O) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare.
- P) per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari delle concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- Q) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- R) per attività stagionale, quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materie.

- Art. 3 -

Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - A) Riqualficazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche - in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza.
 - B) Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci.
 - C) Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti.
 - D) Pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita.
 - E) Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane rurali, montane, insulari e sviluppo del territorio e delle risorse naturali.
 - F) Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

- Art. 4 -

Individuazione delle aree

1. Le aree sulle quali è possibile esercitare il commercio di cui all'articolo 28 - comma I[^] - lettera a) del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114, sono quelle individuate nel presente Regolamento.
2. Per l'istituzione di nuovi mercati/fiere/manifestazioni varie le aree saranno individuate con Delibera di Giunta Comunale.



- Art. 5 -

Compiti degli Uffici Comunali. Modalità di esercizio della vigilanza

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di fiera e mercato. Il Comune può affidare la gestione di mercati specializzati - artistici e/o cose usate ad Associazioni che non hanno finalità di lucro.
2. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nel presente regolamento, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive ed il Comando di Polizia Municipale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente Pianta Organica.
4. Per gli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati gli operatori di vigilanza addetti al servizio commercio aree pubbliche mercati e fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Responsabile Settore SUAP d'intesa con il Responsabile Settore Polizia Municipale.
5. Il Comando di Polizia Municipale deve comunicare al Settore Sportello Unico Attività Produttive, entro e non oltre il 30 (trenta) di ogni mese, il numero delle presenze e delle assenze dei titolari e spuntisti di tutti i mercati (Quotidiani e periodici - Settore alimentare, extralimentare, produttori agricoli, etc.), indicando il numero di posteggio assegnato e il proprio nominativo.
6. Gli addetti alla vigilanza controlleranno il corretto svolgimento dei mercati, rileveranno le presenze e le assenze degli operatori commerciali, nonché controlleranno anche il corretto utilizzo degli spazi ed il rispetto di tutte le norme statali, regionali e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ad esse correlate.

- Art. 6 -

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - A) su posteggi dati in concessione per dodici anni;
 - B) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, è rilasciata dal Responsabile Settore Sportello Unico Attività Produttive, che contestualmente rilascia la concessione del posteggio. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere immediatamente comunicato alla Camera di Commercio.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

3. L'attività di vendita sulle aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in base alla normativa emanata dalla Regione, al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. La S.C.I.A. di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di trattenimento e svago.
4. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno.
5. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione di posteggio con validità di dodici anni, sono azzerate all'atto del rilascio di una nuova autorizzazione.

- Art. 7 -

Spostamento dei mercati e fiere e modalità di riassegnazione posteggi

1. Nel caso di spostamento di mercati o fiere, dopo aver individuata la nuova area, la riassegnazione agli operatori già concessionari dei posteggi soppressi avverrà a seguito predisposizione di apposita graduatoria redatta ai sensi della L.R. 1/2000.

- Art. 8 -

Delega

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 6[^], della L.R. n.1/2000 in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita su delega ai collaboratori familiari (art.230 bis del C.C.), ai dipendenti (collocamento ordinario), al lavoratore interinale (legge n.196/97), all'associato in partecipazione (art.2549 - 2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art.2 legge 335/95) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del titolare.
2. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/98.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- Art. 9 -

Durata delle concessioni

1. **Le concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 e della Conferenza Unificata Stato - Regioni del 5 Luglio 2012, **hanno una durata pari a 12 (dodici) anni.**

- Art. 10 -

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari, di volta in volta vigenti.

- Art. 11 -

Norme generali dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
3. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della libera circolazione dei mezzi di soccorso e del passaggio dei pedoni, individua gli spazi per la collocazione di autoveicoli, quali supporto alla vendita.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
5. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro a condizione che non siano di impedimento.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume non sia tale da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
9. I titolari delle concessioni sono tenuti a sgomberare l'area assegnata entro le ore 14,00, lasciando il proprio posteggio libero da ogni sorta di materiale; i rifiuti devono essere posti in appositi involucri in plastica e depositati sul posteggio concesso. Gli operatori ecologici procederanno alla raccolta e rimozione degli stessi.
10. I titolari di concessioni durante lo svolgimento delle operazioni di vendita giornaliera sono obbligati a tenere contenitori ove riporre il materiale di risulta (buste, cartoni, scatolame, cassette, carta di ogni genere, residui vegetali, etc), senza in alcun modo disseminarlo sull'area occupata in modo da tenerla costantemente sgombra da ogni materiale.
11. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm.50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra.
12. E' fatto obbligo ai concessionari di esibire agli organi di controllo l'autorizzazione-concessione rilasciata per l'occupazione del posteggio nel mercato.
13. E' fatto obbligo di tenere esposti e visibili i prezzi delle merci secondo le leggi e regolamenti vigenti.
14. E' vietato ostacolare con ingombri di qualsiasi natura la libera circolazione degli acquirenti nelle ore di mercato.
15. E' vietato arrecare danni all'area occupata.
16. E' vietato l'uso di generatori di energia elettrica non insonorizzati.

- Art. 12 -

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 pubblicata sulla G.U. 17/05/2002 n.114, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

- Art.13 -

Vendita a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, se rientrano nelle dimensioni assegnate dei posteggi.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati, coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

- Art. 14 -

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - A) non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. L.gvo n. 26 marzo 2010, n. 59;
 - B) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - C) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
2. **Il mancato pagamento degli oneri concessori previsti per legge comporta la revoca "ope legis" dell'uso del posteggio e la consequenziale revoca dell'autorizzazione amministrativa.**
3. In caso di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare la documentazione giustificativa dovrà pervenire al Comune prima possibile e, comunque, prima del formarsi del periodo che comporta la decadenza. La trasmissione della certificazione giustificativa deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
4. Nei casi indicati al **comma 1[^], lettere a), b), c) e comma 2[^] del presente articolo**, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.
5. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnata, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, se disponibile, in altra area indicata dal Comune.

- Art. 15 -

Criteri di variazione per migliona e scambio posteggi

1. Nel caso in cui, in mercati e fiere già esistenti, si rendessero liberi dei posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio) o nel caso di posteggi non ancora assegnati, l'ufficio competente può procedere all'assegnazione degli aventi diritto.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

2. Le variazioni per miglioria sono riservati agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.
3. I criteri di assegnazione per miglioria dei posteggi dovranno essere i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato settimanale o giornaliero;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
4. Lo scambio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda.
5. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati.

TITOLO II

MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I

ASPETTI GENERALI

- Art. 16 -

Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati

1. Il Comune, in cui ha sede il mercato, rilascia la concessione per dodici anni del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di concorso redatto e pubblicato nei modi e tempi previsti dall'articolo 41, commi 2^o, 3^o, 4^o, 5^o e 6^o della L.R. 10/01/2000, n.1.
2. A parità di condizioni, l'assegnazione del posteggio sarà effettuata mediante il sorteggio pubblico.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- Art. 17 -

Criteria per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L.R. n. 1/2000, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale, comunque sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel posteggio;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferite alla data di spedizione;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
 - In subordine al precedente criterio: minor età;
 - A parità di condizioni, l'assegnazione del posteggio sarà effettuata mediante il sorteggio pubblico.

- Art. 18 -

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è rilasciata a domanda degli interessati a condizione che sia allegata regolare segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. o l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 e s.m.i..
2. Per quanto attiene il mercato giornaliero, è rilasciata la concessione di posteggio per almeno due giorni settimanali.
3. Le assegnazioni dei posteggi liberi, riservati ai produttori agricoli (concessione con validità di dodici anni) presso i mercati periodici e giornalieri, avvengono tramite bando di gara, mediante presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo generale dell'Ente, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel posteggio;
 - In subordine maggiore anzianità della iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di appartenenza, in qualità di Imprenditore Agricolo (Art. 2135 del c.c.) o Coltivatore Diretto;
 - In subordine al precedente criterio: minor età;



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- A parità di condizioni, l'assegnazione del posteggio sarà effettuata mediante il sorteggio pubblico.
4. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
- di dodici anni, con validità estesa all'intero anno solare;
 - di dodici anni, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

- Art. 19 -

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dagli operatori di vigilanza, all'uopo in servizio, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello di cui all'art.15, comma 3[^]

- Art. 20 -

Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. La registrazione delle assenze dei concessionari e delle presenze degli spuntisti sul mercato viene effettuata dal personale di vigilanza entro l'orario stabilito, per ciascun mercato previsto dal presente Regolamento Comunale, che annoterà cognome e nome dell'operatore, il tipo di autorizzazione di cui è titolare ed il codice di esercizio dell'autorizzazione stessa.

CAPO II

DEFINIZIONE INDIRIZZI ED ATTIVITÀ DEI MERCATI E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO ESISTENTI

- Art. 21 -

Mercato settimanale del sabato

1. Il mercato settimanale, ubicato in via delle Olimpiadi, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico extralimentare, si tiene normalmente nel giorno di sabato mattina di ogni settimana.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

2. Il mercato settimanale, ubicato in Piazza XXV Aprile, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e produttori agricoli, si tiene normalmente nel giorno di sabato mattina di ogni settimana.

Art. 22

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive dei mercati tradizionali, sono programmati, di norma, entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Ai mercati straordinari possono partecipare i concessionari e gli spuntisti dei mercati ordinari e le adesioni dovranno pervenire, di norma, 30 giorni prima della data di svolgimento.
3. I mercati straordinari si svolgono nell'area individuata all'interno della sede ordinaria, fatta salva la facoltà di individuare con deliberazione della Giunta Comunale una sede diversa.
4. Nel caso in cui le adesioni siano inferiori al numero dei posteggi presenti nel mercato, si procederà al compattamento degli operatori mediante estrazione a sorte del posteggio.
5. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
6. Tali adempimenti sono di competenza del Settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

- Art. 23 -

Mercati quotidiani e settimanali

1. Il mercato quotidiano di Piazza 25 Aprile – settore merceologico alimentare e produttori agricoli - si svolge normalmente per tutto l'anno solare, nella mattina, dal lunedì al venerdì.
2. Il mercato settimanale di Piazza 25 aprile, settore merceologico alimentare, si tiene normalmente nel giorno del sabato mattina di ogni settimana.
3. Sono istituiti i seguenti mercatini permanenti settoriali:
 - Rione della Pace;
 - Periferie – Santa Cecilia-Cioffi;
 - Periferie – Rione Pescara.

Le specifiche di cui al punto 3. saranno disciplinate ed individuate con delibera di G.C..



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- Art. 24 -

Orario

1. Ai sensi della normativa vigente, l'orario è stabilito dal Sindaco, con apposito provvedimento. L'attività di vendita è ricompresa nella fascia oraria 07,00 – 13,00.
2. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori dei mercati a prescindere dalle merceologie trattate. Il Sindaco provvede, altresì, a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita.
3. L'accesso ai mercati degli assegnatari è consentito dalle ore 06,00 alle ore 07,00. L'orario di cui innanzi può essere differito di non oltre 30 minuti.

- Art. 25 -

Posteggi fuori mercato situati nei pressi del cimitero comunale

1. Sono individuati posteggi **nel Rione Pescara**, esclusivamente per la vendita di fiori e ceri da assegnare in occasione della Commemorazione dei Defunti. Il periodo di assegnazione va dal 29 ottobre al 4 novembre di ogni anno.
2. Numero 2 posteggi sono riservati ai produttori di cui alla legge n.59/63 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le istanze, tese ad ottenere l'assegnazione di posteggio **nel Rione Pescara**, devono essere presentate al protocollo generale dell'Ente – Settore Comando di Polizia Municipale, entro il termine del 15 ottobre di ogni anno. L'assegnazione è concessa dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggior numero di presenze maturate effettivamente per l'assegnazione richiesta;
 - maggior anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente certificata dall'operatore interessato;
 - minor età;
 - sorteggio.

Tali adempimenti sono di competenza del Responsabile Settore Comando di Polizia Municipale.

- Art. 26 -

Altri posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato saranno individuati con successiva delibera di G.C., fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.
2. L'assegnazione avviene tramite bando comunale, con le seguenti priorità:



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- maggior anzianità di frequenza del posteggio;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- minor età;
- sorteggio.

3. L'orario di vendita è indicato sull'autorizzazione amministrativa rilasciata.
4. I posteggi individuati fuori mercato possono essere concessi anche temporaneamente.

Tali adempimenti sono di competenza del Responsabile Settore Comando di Polizia Municipale.

- Art. 27 -

Limitazioni merceologiche alle autorizzazioni commerciali

1. Nei posteggi di cui all'art.25, è consentita l'effettuazione della vendita di dolciumi, frutta secca, piccoli giocattoli e di piccola somministrazione.

TITOLO III

FIERE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 28 -

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite apposita graduatoria. Le domande di partecipazione devono essere acquisite al protocollo generale dell'Ente nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) prima dell'effettuazione della fiera.
2. L'assegnazione dei posteggi avverrà tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore anzianità di frequenza nel posteggio a titolari di autorizzazioni rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1[^], lett.B) del D. L.gvo 114/98;
 - titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1[^], lett.B) del D. L.gvo 114/98;



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- maggiore anzianità di frequenza nel posteggio a titolari di autorizzazioni rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1[^], lett.A) del D. L.gvo 114/98;
- titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1[^], lett.A) del D. L.gvo 114/98;
- a parità di condizioni ai punti precedenti sarà considerata l'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande con riferimento alla data di spedizione. A parità di presentazione delle domande si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età;
- qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'Amministrazione Comunale.

3. Le fiere si svolgono secondo il seguente calendario:

- Festività S. Vito;
- Festività di San Vito al Sele;
- Festività S. Antonio;
- S.S. Cosma e Damiano;
- Festività Madonna delle Grazie;
- Fiera di S. Berardino;
- Manifestazione Eburum Eboli;
- Manifestazioni presso le strutture sportive, etc;
- Manifestazioni varie.

4. E' facoltà del privato richiedere l'istituzionalizzazione di una manifestazione da lui organizzata. L'Amministrazione, dopo aver preliminarmente esaminato la richiesta, con apposita delibera di Giunta Comunale riconosce la manifestazione inserendola nell'apposito elenco previa convenzione stipulata tra Ente e organizzatore proponente ai fini della gestione dell'evento.

5. I posteggi riferiti alle festività sopra indicate saranno disciplinati ed individuati con delibera di G.C. .

6. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Al Responsabile del Settore di Polizia Municipale, compete il rilascio della concessione dell'area.

7. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

8. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli operatori commerciali portatori di handicap e per gli agricoltori produttori diretti, per ciascuno dei quali viene redatta apposita graduatoria.

10. L'orario di vendita delle fiere è così stabilito:

- Dal lunedì al sabato dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- Domenica dalle ore 09,00 alle ore 24,00.

Tali adempimenti sono di competenza del Settore Comando di Polizia Municipale.

Pertanto, l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di tali festività sarà rilasciata, secondo i criteri sopra indicati, dal Responsabile del Settore Comando di Polizia Municipale.

CAPO II

FIERE PROMOZIONALI – FIERE MERCATO

- Art. 29-

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

3. Per esigenze eccezionali la Giunta Comunale, ha la facoltà di indire fiere promozionali previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 28 del presente regolamento.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi, ovvero ad Associazioni che non hanno finalità di lucro.

Tali adempimenti sono di competenza del Settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Art. 30

Fiera-mercato dell'usato

1. E' istituita una fiera-mercato specializzata in oggetti usati dei seguenti generi: antiquariato, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo ed affini, fumetti e libri, stampe.
2. Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere il libero scambio di prodotti usati e/o articolari anche tra liberi cittadini e fa parte di quelle iniziative utili a sostenere tutto il settore commerciale.
3. La fiera si svolgerà, di norma, un giorno al mese, nel periodo compreso da maggio a settembre di ogni anno.
4. Le specifiche saranno disciplinate ed individuate con delibera di G.C..
5. Tali adempimenti sono di competenza del Settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Art. 31

Fiera del Natale

1. E' istituita una fiera-mercato dedicata al Natale con una parte specializzata in oggetti usati con generi e caratteristiche specificate nell'art. 30; ed una parte con vendita di dolciumi, frutta secca, piccoli giocattoli, addobbi natalizi e per presepi, piccola somministrazione..
2. Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere il libero scambio di prodotti usati e/o articolari anche tra liberi cittadini.
3. La fiera si svolgerà di norma, tutti i giorni nel periodo compreso tra l'8 dicembre e il 6 gennaio.
4. Per eventuali specifiche si delega la Giunta Comunale.

Tali adempimenti sono di competenza del Settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Art. 32 –

Mercato Contadino a Km 0

1. È istituito un Mercato della Terra riservato solo a piccoli agricoltori e produttori artigianali.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

2. Sono ammessi solo produttori locali. Il territorio di riferimento è dato da una distanza massima di **40 km** dal Comune di Eboli.
3. I prodotti debbono rispondere a criteri qualitativi precisi, che riflettono i principi Slow Food del buono, del pulito e del giusto così come sotto specificato:
 - **Buoni:** freschi e di stagione, salutari, di un gusto che stimola e soddisfa i sensi.
 - **Puliti:** prodotti localmente, con coltivazioni e processi di produzione sostenibili per l'ambiente e rifiuto degli organismi transgenici (OGM).
 - **Giusti:** prezzi accessibili per i consumatori e giusto compenso e condizioni di lavoro per i produttori
4. Per la disciplina dettagliata si demanda alla Giunta Comunale.

Gli adempimenti sono di competenza del Settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Art. 33

Attività e manifestazioni non previste

1. Per motivate e particolari esigenze, le attività di natura commerciale e/o promozionale non previste dal Piano o dal presente regolamento potranno essere approvate dall'amministrazione mediante delibera di Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare e le associazioni di categoria.
2. La deliberazione dovrà prevedere:
 - periodo o data di svolgimento;
 - soggetto organizzatore e/o affidatario della gestione se previsto. L'intera gestione delle attività di natura commerciale e /o promozionale può essere affidata a consorzi, cooperative di operatori, associazioni senza fine di lucro o associazioni di categoria.
 - individuazione della tipologia della manifestazione;
 - modalità di ammissione degli operatori, la verifica del possesso dei requisiti morali e professionali degli stessi, la cura ed il rispetto degli adempimenti di ordine igienico sanitario e di sicurezza imposti dalle vigenti normative;
 - criteri di assegnazione dei posteggi;
 - eventuali prescrizioni.

Tali adempimenti sono di competenza del Settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).



TITOLO IV
COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 34 -

Modalità di svolgimento del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi, a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi quali aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 mt.
5. Gli operatori su aree pubbliche, che esercitano l'attività in modo itinerante con veicoli, possono sostare sulle strade in cui non è vietata l'attività solo per il tempo necessario all'effettuazione della vendita ai consumatori e comunque per un periodo non superiore a **180 (centottanta) minuti**. **L'attività esercitata senza veicoli (a braccia) non è sottoposta alla limitazione di cui innanzi.**
6. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime e/o Servizio Demanio dell'Ente, che stabiliscono modalità e concessioni per l'accesso alle aree predette.
7. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

- Art. 35 -

Zone vietate

1. Presso il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante, approvata con Delibera di G.C..



- Art. 36 -

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.lgs. n. 114/1998.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37 -

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. La soppressione, le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici Comunali.

- Art. 38-

Validità delle presenze

1. In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti ed ai collaboratori familiari.
2. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti appositamente delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

- Art. 39 -

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, su aree pubbliche, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (frutta e verdura varia) o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici e stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Tali adempimenti sono di competenza del Settore Comando di Polizia Municipale.

Pertanto, l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di tali festività sarà rilasciata, secondo i criteri sopra indicati, dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale



- Art. 40 -

Vendita su aree pubbliche – Titolari esercizi per il commercio al dettaglio

1. La Giunta Comunale può indire delle giornate in cui gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato possono commercializzare i prodotti appartenenti al loro settore merceologico occupando lo spazio prospiciente al proprio negozio, purché si tratti di vendita promozionale.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Tali adempimenti sono di competenza del Settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

- Art. 40 Bis -

Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) realizzate in assenza della relativa concessione comunale;
 - b) realizzate in maniera difforme dalle condizioni poste dalle concessione;
 - c) che si protraggono oltre il termine di scadenza.
2. Le occupazioni abusive devono risultare dal verbale di contestazione redatto dai competenti organi di vigilanza.
3. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento della tassa, alla cui determinazione provvede il Dirigente dell'Ufficio dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di liquidazione nei tempi e modi previsti dagli artt. 5 – 6.
4. Alle occupazioni abusive viene applicata la tassa di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 10.
5. Nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente dell'Ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese nonché quelle di custodia secondo le procedure stabilite ai sensi dell'art. 41.
6. Fermo restando che il pagamento della tassa e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.



Comune di Eboli

(Provincia di Salerno)
Assessorato alle Attività Produttive

- Art. 41 -

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.L.vo n.114/98 e s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 309,90, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive integrazioni e modificazioni.

- Art. 42 -

Modifiche al Regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere conforme alle normative, di volta in volta vigenti, in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

- Art. 43 -

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.



AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

MERCATI:

A) MERCATO SETTIMANALE DEL sabato MATTINA – Via delle Olimpiadi

- Ubicazione: Eboli – Via delle Olimpiadi - Mercato Settimanale del sabato mattina

Posteggi: Totale n. **200** - Settore merceologico extralimentare

B) MERCATO SETTIMANALE DEL sabato MATTINA – Piazza XXV Aprile

- Ubicazione : Eboli – Piazza 25 Aprile - Mercato Settimanale del sabato mattina

Posteggi: Totale n. **56** (Planimetria allegata al presente Regolamento sotto la lettera “B”) –

Settore merceologico alimentare e produttori agricoli

n. **21** posteggi settore merceologico alimentare

n. **35** posteggi riservati ai produttori agricoli.

C) MERCATO QUOTIDIANO ALIMENTARE e PRODUTTORI AGRICOLI dal lunedì al venerdì

- Ubicazione: Eboli – Piazza 25 Aprile

Posteggi: Totale N. **22**

N. **19** Posteggi riservati ai produttori agricoli

N. **3** Posteggi riservati al settore merceologico alimentare.